

Memorandum of Understanding per la collaborazione sulle tematiche dell'Accesso Aperto e dell'interoperabilità tra sistemi informativi della R&S

TRA

Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) C.F. 80054330586 P.I. 02118311006 con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, n. 7, in persona del Prof. Luigi Nicolais, Presidente e Legale Rappresentante

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) C.F. 84001850589 P.I. 04430461006 con sede in Frascati, via Enrico Fermi, n. 40, in persona del Prof. Fernando Ferroni, Presidente p.t. e Legale Rappresentante

Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) C.F. 97220210583 P.I. 06895721006 con sede in Roma, Viale del Parco Mellini, n. 84, in persona del Prof. Giovanni Fabrizio Bignami, Presidente e Legale Rappresentante

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) C.F. e P.I. 06838821004 con sede in Roma, via Vigna Murata, n. 605, in persona del Prof. Stefano Gresta, Presidente e Legale Rappresentante

nel seguito definiti congiuntamente “Parti” e disgiuntamente “Parte”

PREMESSO CHE

Con la sottoscrizione del presente Memorandum of Understanding (MoU) le Parti intendono esprimere il proprio interesse a cooperare per la realizzazione dei principi, delle strategie, delle azioni necessarie per l'affermazione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata con fondi pubblici e per sviluppare un sistema informativo integrato e aperto della R&S, in grado di garantire l'interoperabilità organizzativa, tecnica e tecnologica con i principali sistemi informativi nazionali, europei e internazionali.

La Raccomandazione della Commissione Europea del 17 luglio 2012 sull'accesso all'informazione scientifica e sulla sua conservazione (2012/417/UE) [1], in merito alle azioni da intraprendere per la realizzazione dell'accesso aperto alle pubblicazioni scientifiche, stabilisce che:

- art. 2: gli organismi di finanziamento della ricerca responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche che ricevono finanziamenti pubblici attuino le politiche per l'accesso aperto definite in ambito comunitario e nazionale mediante:

- la definizione di politiche istituzionali per la diffusione delle pubblicazioni scientifiche e l'accesso aperto alle stesse;
 - la predisposizione di piani di attuazione al livello di tali organismi di finanziamento;
 - la messa a disposizione dei finanziamenti necessari per la diffusione (incluso l'accesso aperto), prevedendo diversi canali di diffusione, tra cui infrastrutture elettroniche digitali, se del caso, e nuovi metodi sperimentali di comunicazione scientifica;
 - l'adeguamento del sistema di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori e del sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori, in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura di condivisione dei risultati di ricerca. I sistemi migliorati dovrebbero tenere conto dei risultati della ricerca messi a disposizione in accesso aperto e sviluppare, promuovere e utilizzare nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori;
 - la messa a disposizione di indicazioni ai ricercatori su come conformarsi alle politiche dell'accesso aperto, con particolare riferimento alla gestione dei diritti di proprietà intellettuale, per assicurare l'accesso aperto alle loro pubblicazioni;
 - la conduzione di trattative comuni con gli editori per ottenere le migliori condizioni possibili di accesso alle pubblicazioni, compresi l'utilizzo e il riutilizzo;
 - la messa a punto di interventi per rendere i risultati delle ricerche, che ricevono finanziamenti pubblici, facilmente identificabili mediante opportune soluzioni tecniche, anche attraverso metadati inseriti nelle versioni elettroniche dei risultati di ricerca;
- art. 3: gli enti pubblici di ricerca e le università, nell'ambito di politiche, piani di attuazione e di una pianificazione finanziaria nazionale per l'accesso aperto ai dati della ricerca, assicurino che:
- i dati di ricerca prodotti nell'ambito di attività di ricerca finanziate con fondi pubblici siano pubblicamente accessibili, utilizzabili e riutilizzabili per mezzo di infrastrutture elettroniche digitali, tenendo conto adeguatamente degli aspetti relativi in particolare alla protezione della vita privata, ai segreti commerciali, alla sicurezza nazionale, a legittimi interessi commerciali e a diritti di proprietà intellettuale. I dati, il know-how e/o le informazioni, in qualsiasi forma e di qualsiasi natura, detenuti da privati nell'ambito di un partenariato pubblico-privato prima delle attività di ricerca e identificati come tali non sono soggetti a questo obbligo;
 - gli insiemi di dati (dataset) siano resi facilmente identificabili e possano essere collegati ad altri insiemi di dati e pubblicazioni mediante opportuni meccanismi, e siano fornite ulteriori informazioni atte a consentirne una valutazione e un uso corretti;
 - gli organismi responsabili della gestione dei finanziamenti pubblici alla ricerca e le istituzioni accademiche beneficiarie di finanziamenti pubblici contribuiscano all'attuazione delle politiche nazionali istituendo meccanismi che rendano possibile e premino la condivisione dei dati di ricerca;
- art. 4: gli enti pubblici di ricerca e le università, nell'ambito di specifiche politiche e di un'adeguata pianificazione finanziaria a livello nazionale per la conservazione e il riutilizzo dell'informazione scientifica, debbano:

- dare attuazione alle politiche nazionali ... omissis ..., per garantire la curation e la conservazione a lungo termine dei risultati di ricerca (dati di ricerca primari e tutti gli altri risultati, tra cui le pubblicazioni);
 - assicurare l'esistenza di un sistema efficace di deposito dell'informazione scientifica elettronica che includa le pubblicazioni nate in formato digitale e, se pertinenti, gli insiemi di dati collegati;
 - conservare l'hardware e il software necessari per leggere le informazioni in futuro, od operando su base regolare la migrazione delle informazioni;
- art. 5: nell'ambito di adeguate politiche e piani di sostenibilità economico-finanziaria nazionali, siano sviluppate ulteriormente le infrastrutture elettroniche - già presenti presso gli enti pubblici di ricerca e le università - su cui poggia il sistema di diffusione dell'informazione scientifica:
- sostenendo le infrastrutture dei dati scientifici per la diffusione delle conoscenze, gli organismi di ricerca e gli organismi di finanziamento affinché coprano tutte le fasi del ciclo di vita dei dati;
 - sostenendo la nascita e la formazione di nuovi gruppi di esperti in scienza computazionale ad alta intensità di dati, tra cui specialisti in dati (data specialist), tecnici e responsabili della gestione di dati (data manager);
 - mettendo a frutto e facendo leva sulle risorse esistenti per essere efficienti sul piano economico e per innovare nelle aree degli strumenti di analisi, delle visualizzazioni, del supporto alle decisioni, dei modelli e degli strumenti di modellizzazione, delle simulazioni, dei nuovi algoritmi e del software scientifico;
 - rafforzando l'infrastruttura che consente l'accesso all'informazione scientifica e la sua conservazione a livello nazionale;
 - assicurando la qualità e l'affidabilità dell'infrastruttura, anche attraverso il ricorso a meccanismi di certificazione per gli archivi;
 - assicurando l'interoperabilità tra le infrastrutture elettroniche a livello nazionale e mondiale;
- art. 6: nell'ambito di specifiche politiche nazionali, siano assicurate sinergie tra le infrastrutture elettroniche a livello europeo e mondiale:
- contribuendo all'interoperabilità delle infrastrutture elettroniche, con riferimento in particolare allo scambio di dati scientifici, tenendo conto delle esperienze acquisite nell'ambito dei progetti, delle infrastrutture e dei software esistenti sviluppati a livello europeo e mondiale;
 - sostenendo attività di cooperazione transnazionali che promuovano l'uso e lo sviluppo di infrastrutture per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per l'istruzione superiore e la ricerca.

La Legge 106 del 2004 [2] e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 ottobre 1987, n. 475 [3] attribuiscono al CNR e alla sua Biblioteca Centrale il compito di raccogliere, conservare e valorizzare il patrimonio bibliografico scientifico italiano.

La Legge 106 del 2004 dispone, inoltre, all'art. 1 comma 1: "Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato deposito legale, i documenti destinati all'uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l'ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap".

Sono in corso attività di collaborazione tra le Parti riguardanti l'accesso aperto ai prodotti della ricerca, finalizzate allo sviluppo di azioni comuni in questo ambito. In particolare, i rappresentanti delle Parti hanno partecipato alle attività della Task force nazionale per l'Open Access, nata nell'ambito del Progetto Europeo MedOANet - Mediterranean Open Access Network.

Molti enti pubblici ricerca, tra i quali le Parti, hanno sottoscritto la Berlin Declaration on Open Access to Scientific Knowledge [4], aderendo ai principi dell'accesso pieno e aperto ai prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici. In questa dichiarazione si sostiene che "[...] la disseminazione della conoscenza è considerata incompleta se l'informazione non è resa largamente e prontamente disponibile alla società. Occorre sostenere nuove possibilità di disseminazione della conoscenza, non solo attraverso le modalità tradizionali ma anche e sempre più attraverso il paradigma dell'accesso aperto via Internet. Viene definito accesso aperto una fonte estesa del sapere umano e del patrimonio culturale che siano stati validati dalla comunità scientifica. Per mettere in pratica la visione di un'istanza globale ed accessibile del sapere, il Web del futuro dovrà essere sostenibile, interattivo e trasparente. I contenuti e i mezzi di fruizione dovranno essere compatibili e ad accesso aperto".

Le Parti hanno inoltre sottoscritto, insieme ad altre istituzioni accademiche e di ricerca nazionali, il Position Statement sull'accesso aperto ai risultati della ricerca scientifica in Italia [5], nell'ambito del quale le Parti stesse "si impegnano a svolgere attività coordinate per l'affermazione dell'accesso aperto" incoraggiando, in particolare, "l'istituzione di archivi aperti e di altre infrastrutture tecnologiche, che consentano l'accesso, la preservazione e la disseminazione di pubblicazioni e dati, grazie al rispetto degli standard internazionali di interoperabilità, sia a livello nazionale che globale".

Nell'ambito di un Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), il 17 luglio 2012 è stata stipulata una Convenzione operativa tra il Dipartimento per la digitalizzazione della PA e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ora Agenzia per l'Italia Digitale) e il CNR stesso, per la realizzazione del progetto Science & Technology Digital Library, che ha l'obiettivo di sviluppare un sistema integrato per l'accesso all'informazione sulla Ricerca e Sviluppo, rivolto alla comunità scientifica nazionale, nonché alla più vasta platea di utenza che costituisce il tessuto sociale e produttivo del Paese (istituzioni, imprese, società civile).

Il progetto Science & Technology Digital Library configura la realizzazione di un'e-infrastruttura nazionale della R&S che ha come finalità peculiare lo sviluppo di un sistema informativo cooperativo, a partire dall'allargamento delle collaborazioni già in essere attivate dal CNR nel ruolo guida del progetto stesso.

Il presente MoU, intende avviare una collaborazione tra Enti Pubblici di Ricerca per l'individuazione di soluzioni congiunte volte all'attuazione delle sopramenzionate normative e iniziative comunitarie e

nazionali e in particolare dell'art. 4 della Legge 7 ottobre 2013 n. 112, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge 8 agosto 2013 n. 91, Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo, che prevede: "I soggetti pubblici preposti all'erogazione o alla gestione dei finanziamenti della ricerca scientifica adottano, nella loro autonomia, le misure necessarie per la promozione dell'accesso aperto ai risultati della ricerca finanziata per una quota pari o superiore al 50 per cento con fondi pubblici, quando documentati in articoli pubblicati su periodici a carattere scientifico che abbiano almeno due uscite annue".

Tutto ciò premesso.

LE PARTI SI IMPEGNANO A

1. accreditare l'accesso aperto come procedura meritevole che richiede idealmente l'impegno attivo di ogni produttore individuale di conoscenza scientifica e di ciascun depositario del patrimonio culturale;
2. valorizzare i contributi ad accesso aperto, che dovrebbero includere le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati scientifici, i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini, i materiali multimediali, oltre al software eventualmente sviluppato - nell'ambito delle Pubbliche Amministrazioni - per la produzione e l'utilizzo di tali risultati;
3. promuovere azioni comuni per l'adozione di una policy nazionale per il deposito, l'accesso aperto, la verificabilità e il riuso dell'informazione scientifica e dei dati della ricerca, coerentemente con le indicazioni della Commissione Europea e in linea con le buone pratiche e con gli standard internazionali, che promuovono l'interdisciplinarietà e la multidisciplinarietà nella ricerca;
4. definire e adottare congiuntamente strategie, linee di indirizzo, piani di attuazione e di sostenibilità, policy e strumenti condivisi per l'accesso aperto ai prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici e per la Digital Preservation;
5. predisporre studi metodologici e strumenti per consentire l'adeguamento dei sistemi di reclutamento e valutazione delle carriere dei ricercatori e del sistema di valutazione per l'assegnazione di finanziamenti ai ricercatori, in modo che siano premiati coloro che aderiscono alla cultura della condivisione dei risultati di ricerca. I sistemi migliorati dovrebbero tenere conto dei risultati della ricerca messi a disposizione ad accesso aperto e sviluppare, promuovere e utilizzare nuovi modelli alternativi di valutazione delle carriere, nuovi criteri di misurazione e nuovi indicatori;

6. definire le modalità, le azioni, gli strumenti e le risorse necessari per la realizzazione di una federazione mirata ad assicurare l'aggregabilità e l'interoperabilità fra i sistemi informativi per i prodotti della R&S dei vari Enti sottoscrittori, a partire dal potenziamento delle infrastrutture organizzative, tecniche e tecnologiche che saranno aggregabili attraverso la Science & Technology Digital Library. Essa contribuirà infatti ad assicurare: l'accesso aperto; la qualità e l'affidabilità dei dati e delle informazioni a partire dalla definizione dei processi organizzativo-funzionali; la conservazione delle informazioni sulla R&S, dei prodotti della ricerca finanziata con fondi pubblici e degli strumenti hardware e software in grado di consentirne il più ampio utilizzo, sia da parte dei ricercatori che della società civile;
7. definire congiuntamente un piano di lavoro comprensivo di obiettivi programmatici e cronoprogramma per la fase di implementazione prototipale, per la definizione di servizi a lungo termine e per la loro auto-sostenibilità;
8. determinare le risorse finanziarie e quelle umane necessarie allo sviluppo delle iniziative oggetto della collaborazione, delineando modalità idonee a garantirne la sostenibilità;
9. monitorare e individuare le fonti di finanziamento pubblico - regionali, nazionali e comunitarie - ed eventualmente anche privato, per sostenere le iniziative oggetto del presente documento;
10. sviluppare proposte congiunte, per accedere ai finanziamenti necessari a sostenere le iniziative di collaborazione;
11. favorire le sinergie con eventuali terze parti, che esprimano interesse per la diffusione delle iniziative di cui trattasi e per l'ampliamento della partnership anche attraverso la sottoscrizione del presente documento.

LE PARTI CONVENGONO

di istituire un Comitato di coordinamento atto a confrontarsi, a dare attuazione alle iniziative di collaborazione e a definire l'implementazione del MoU attraverso successivi e specifici Piani di progetto e/o Accordi di collaborazione e/o Convenzioni operative.

Il Comitato di coordinamento è istituito con referenti individuati dai sottoscrittori del presente documento e la sua composizione può essere modificata con una comunicazione tra le Parti senza modificare il MoU. I componenti del Comitato di coordinamento restano in carica sino alla revoca della Parte che li ha designati.

Le deliberazioni del Comitato di coordinamento dovranno essere decise all'unanimità dai componenti il Comitato e potranno essere assunte sia in forma collegiale sia in forma non collegiale mediante documento sottoscritto, anche a mezzo di firma digitale, da tutti i componenti.

La funzione è svolta senza alcun compenso.

Le Parti hanno individuato i nominativi dei propri referenti del Comitato di coordinamento come di seguito indicati:

ENTE	STRUTTURA	COORDINATORE
CNR	SPR Reti e Sistemi informativi	Maurizio Lancia
INFN	Sezione Milano Bicocca	Dario Menasce
INAF	Osservatorio Astronomico di Trieste	Riccardo Smareglia
INGV	Osservatorio Etneo – Sezione di Catania	Giuseppe Puglisi

Il Comitato di coordinamento è supportato nella definizione e attuazione degli obiettivi del presente MoU da uno Staff tecnico.

La composizione dello Staff tecnico può essere modificata con una comunicazione tra le Parti senza modificare il MoU. I componenti dello Staff tecnico restano in carica sino alla revoca della Parte che li ha designati.

La funzione è svolta senza alcun compenso.

Le Parti hanno individuato i nominativi dei propri referenti dello Staff tecnico di seguito indicati:

CNR	STRUTTURA	REFERENTI TECNICI
	IRCRES – CNR ROMA	Emanuela Reale
	CNR ROMA	Massimiliano Saccone
	SPR Reti e Sistemi Informativi	Alberto Salvati
	GeDoc – Gestione Documentale	Luciana Trufelli

INFN	STRUTTURA	REFERENTI TECNICI
	Sezione Catania	Roberto Barbera
	Laboratori Nazionali di Frascati	Stefano Bianco
	Sezione Bari	Marcello Maggi

INAF	STRUTTURA	REFERENTI TECNICI
	Osservatorio Astrofisico di Arcetri	Antonella Gasperini
	Istituto di Radioastronomia	Mauro Nanni

INGV	STRUTTURA	REFERENTI TECNICI
	Centro Servizi – Ufficio Editoria e Biblioteche – Roma	Anna Grazia Chiodetti
	Centro Servizi – Ufficio Editoria e Biblioteche – Roma	Gabriele Ferrara
	Osservatorio Vesuviano – Sezione di Napoli	Agata Sangianantoni

DURATA

Il presente Memorandum entra in vigore dalla data della sua sottoscrizione, ha durata per anni 4 e potrà essere eventualmente rinnovato per un periodo analogo mediante comunicazione reciproca di tale intento.

Roma,

Consiglio Nazionale delle Ricerche

Il Presidente

Prof. Luigi Nicolais

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Il Presidente

Prof. Fernando Ferroni

Istituto Nazionale di Astrofisica

Il Presidente

Prof. Giovanni Fabrizio Bignami

**Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia**

Il Presidente

Prof. Stefano Gresta

Riferimenti normativi, regolamentari e di indirizzo

- [1] <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:194:0039:0043:IT:PDF>
- [2] <http://www.parlamento.it/parlam/leggi/04106l.htm>
- [3] http://www.cnr.it/documenti/Istituzionali/Regolamenti/Regole/Regolamenti_bibliocentrale.pdf
- [4] <http://openaccess.mpg.de/286432/Berlin-Declaration>
- [5] <http://www.cnr.it/sitocnr/Iservizi/Biblioteche/PositionAccessoAperto.html>
- [6] <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/10/08/13A08109/sg>